



COMUNE DI MAZZARRONE
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23 aprile 2026

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi non ancora in riscossione coattiva

Articolo 6 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

Articolo 7 – Regolarizzazione omessi versamenti canone idrico

Articolo 8 – Procedura di adesione alla definizione agevolata

Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata e decadenza

Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 2 – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 affidati al Concessionario per la riscossione coattiva, anche se già scaricati, relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di spese di riscossione, di spese per le procedure esecutive e cautelari e di spese di notificazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, versando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese, con esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
7. La regolarizzazione di cui al comma 1, si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 15/09/2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 24 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
 - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
 - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito dell'adesione alla definizione agevolata, sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi non ancora in riscossione coattiva

1. Con riferimento ai tributi comunali per i quali sono stati emessi gli avvisi di accertamento esecutivi entro il 31.12.2025, non ancora affidati per la riscossione coattiva, è possibile la regolarizzazione mediante il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notificazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1, si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 15/09/2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 6 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
 - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
 - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. In caso di mancato perfezionamento, la definizione non produce effetti ed il Comune procederà alla riscossione coattiva dell'importo risultante dall'avviso di accertamento esecutivo comprensivo di interessi e delle sanzioni. Eventuali somme versate saranno detratte dall'importo dovuto.

Articolo 6 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU.
 - c) degli omessi versamenti relativi alla TARI per le annualità dal 2021 al 2025;
 - d) degli omessi versamenti relativi all'IMU per le annualità dal 2021 al 2025;
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di imposta con esclusioni di sanzioni ed interessi, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 15/09/2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, la prima di importo pari al 100% di quello dovuto per l'anno 2021, con scadenza il 15/09/2026, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ogni mese a partire dal 31/10/2026, comunque nel rispetto delle tempistiche necessarie ad evitare la decadenza dei termini. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
 - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
 - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
3. In caso di regolarizzazione di omesse dichiarazioni, unitamente alla dichiarazione di adesione di cui all'articolo 8, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione di variazione.

Articolo 7 – Regolarizzazione omessi versamenti canone idrico

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni per le annualità pregresse fino al 2024.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto per gli anni a debito, come indicato in fattura, con esclusione degli interessi di mora, secondo una delle seguenti modalità:

a) versamento unico: entro il 15/09/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 24 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:

- l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;
- si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 8 – Procedura di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui agli articoli dal 2 al 7, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro i 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito web dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica allegata, che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet.
2. La dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente, anche con modalità telematiche, mediante la trasmissione a mezzo pec all'indirizzo info@pec.comune.mazzarrone.ct.it. Alla dichiarazione, salva l'ipotesi di sottoscrizione con firma digitale, dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
3. Al fine di rendere la procedura di definizione agevolata più celere, il Comune, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori che hanno presentato la dichiarazione, per definire l'ammontare complessivo delle somme dovute al Comune di Mazzarrone e concordare le modalità di pagamento attenendosi ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.
4. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici, sarà garantita la possibilità di collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore nei termini di cui al comma 3.
5. L'Ufficio validerà l'istanza di definizione agevolata, predisponendo il relativo schema, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento per le diverse fattispecie, concordato con il contribuente e sottoscritto dallo stesso per accettazione.
6. Per le entrate affidate al Concessionario della riscossione, il contribuente, dopo la convocazione e, comunque, entro il 31/07/2026, dovrà collegarsi al sito web del Concessionario, autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e seguire l'iter previsto per regolarizzazione del debito tramite la definizione agevolata.
7. Nelle ipotesi di cumulo di definizioni agevolate relative a debiti di competenza sia del Comune

che del Concessionario della riscossione coattiva, gli eventuali piani di rateizzazione saranno tra loro autonomi, nel rispetto dei criteri previsti dalle relative disposizioni del presente Regolamento.

8. Per tutte le ipotesi di definizione agevolata di entrate di diretta competenza del Comune (articoli 5, 6 e 7), ove l'importo complessivamente dovuto sia superiore a € 5.000,00 e non si incorra in decadenza di termini, l'Ufficio potrà autorizzare una diversa decorrenza della prima rata (non oltre il 31/12/2026) e un maggior numero di rate, nel limite massimo di 48. In tali ipotesi, l'imputazione dei singoli versamenti seguirà il criterio cronologico delle annualità di riferimento (dalle più remote alle più recenti).

Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata e decadenza

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, ovvero il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, con la validazione della definizione agevolata accordata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Con l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 8 il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento, producendo l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.